

STATUTO

**ALBERO BLU SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIO-SANITARIA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PREDAIA TN VIA DELLE SCUOLE 7

Numero REA: TN - 229977

Codice fiscale: 02508970221

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ESENTE DA BOLLO A SENSI DELL'ARTICOLO 19 ALLEGATO "B" DEL	
	D.P.R. 26.10.1972 N. 642	
	Allegato A) all'atto repertorio n. 59707 raccolta n. 18881	
	STATUTO	
	DELLA COOPERATIVA SOCIALE "ALBERO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE SOCIO-SANITARIA"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita una Società cooperativa sociale a responsabilità	
	limitata denominata	
	"ALBERO BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOCIO-SANITARIA"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa ha sede in Mezzolombardo.	
	Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello	
	stesso Comune, è di competenza dell'Organo amministrativo e	
	non comporta modifica dello Statuto.	
	Con delibera dell'Assemblea potranno essere istituite o sop-	
	presse sedi secondarie.	
	L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	

	sere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente	
	ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assem-	
	blea.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, so-	
	ci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti social-	
	mente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risor-	
	se umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	
	legge n.381/91 art. 1 lett. "a", ispirandosi ai principi di	
	solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di	
	impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, am-	
	bientali e turistici di cui al successivo articolo 4.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	

	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo amministrati-	
	vo applicando i principi che informano il presente statuto ed	
	i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi	
	dell'art. 35.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa aderirà ad organismi di secondo grado su deter-	
	minazione dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	lo svolgimento direttamente e/o in appalto o convenzione con	
	enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attività so-	
	cio sanitarie, sanitarie e/o educative: Servizio Assistenza	
	domiciliare, Telesoccorso e teleassistenza, Trasporto per sog-	
	getti in difficoltà, Reinserimento sociale e lavorativo, Edu-	
	cativa Domiciliare, attività ludico-educative e di cura, atti-	
	vità di laboratorio creative di vario genere, produzione arti-	
	gianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra,	
	cineforum, tempo libero ecc., attività socio-riabilitative da	
	svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche	
	per soggetti con fragilità sociale).	
	La Cooperativa potrà erogare prestazioni ambulatoriali per il	
	recupero, la riabilitazione e la rieducazione funzionale per	

	la globalità del trattamento sull'handicap, con un apporto	
	multidisciplinare medico-psicologico-pedagogico, socio sanita-	
	rio e sanitario.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
	sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
	sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Loca-	
	li o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i	
	soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale, così	
	come previste dallo scopo sociale, in armonia con le previsio-	
	ni della legge quadro n.328/2000, senza distinzione alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Società, con riguardo alle attività contemplate	
	nell'oggetto sociale, svolgerà le stesse a mezzo di persone	
	professionalmente formate (personale sanitario, educatori pro-	

fessionali, operatori socio-sanitari, infermieri professionali, tecnici della riabilitazione ecc.) ed, ove la prestazione lo richieda, a mezzo di persone iscritte in appositi albi, sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa potrà partecipare ad altri organismi associativi ed a reti di imprese.

TITOLO III - SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato.

Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi

	altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore	
	in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori	
	tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità profes-	
	sionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini socia-	
	li con la propria attività lavorativa o professionale.	
	b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di	
	volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei	
	soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi	
	giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiret-	
	to, ma esclusivamente per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo redigerà apposito regolamento interno	
	individuando specifici settori di intervento in funzione delle	
	attività intraprese o deliberate dall'assemblea nei quali	
	iscrivere i singoli soci, compresi quelli di cui al successivo	
	articolo 6, in funzione degli specifici titoli posseduti e	
	delle disponibilità offerte formulando una graduatoria sogget-	

	ta a revisione annuale convalidata dall'Organo di controllo	
	(se nominato).	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa. La delibera di ammissione dell'Organo amministra-	
	tivo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamen-	
	to, stabilisce:	
	1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura non superiore al 50% per cen-	
	to di quello previsto per i soci ordinari, ma nel rispetto del	
	limite minimo stabilito dalla legge.	
	Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavora-	

9 di 33

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;

b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) l'indicazione delle attività imprenditoriali o professionali attualmente svolte e delle partecipazioni in altre Società, in modo che l'Organo Amministrativo, in relazione a tali situazioni ed in relazione al divieto di cui al secondo comma dell'art. 2527 del codice civile, possa valutare se l'attività imprenditoriale o professionale del richiedente o le partecipazioni dello stesso in altre società siano tali da porsi in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione sul territorio di tali attività svolte dal richiedente o dalle società delle quali lo stesso detiene partecipazioni.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
teressato.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-
liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-
carla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-
cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere
il riesame dell'istanza all'assemblea ai sensi dell'art. 2528
cc. Contro le decisioni dell'assemblea il Consiglio di Ammini-
strazione può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36
del presente Statuto.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-
minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla
elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Coo-
perativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regola-
menti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare
agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferen-
tisi alla gestione sociale;

	d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Fer-	
	mi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	Amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei	
	costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per	
	realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura	
	determinata dall'Organo Amministrativo;	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammini-	
	stratori;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni	
	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dagli atti della Società. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	

raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 giorni.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-

tibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valutarsi ai sensi dell'art. 36, per tre volte consecutive alle assemblee;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo;

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma	
	del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versa-	
	ta, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 17 (Ristorno)

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 °gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 16.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO V - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dell'Organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) le deliberazioni di cui all'articolo 17.

Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o

	telematica, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento scritto,	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	1. l'argomento oggetto della decisione;	
	2. il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	3. l'indicazione dei soci consenzienti;	
	4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richie-	
	sta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contra-	
	rietà o astensione;	
	5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari, anche mediante allegazione degli atti	
	trasmessi.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto o telematico dovrà essere redatto apposito documento	
	scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	

	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avve-	
	nire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compre-	
	si il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se ha acquisito tale qualifica da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci votanti.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 19 e	
	in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni	
	dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assem-	
	bleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sia presente o informato della riunione e non si opponga alla trattazione dell'argomento.

Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) dell'art. 19 del presente statuto, l'assemblea è validamente

	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-	
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in secon-	
	da convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei	
	tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquida-	
	tori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei	
	voti presenti.	
	Art. 23 (Elezione cariche sociali)	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamen-	
	ti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Si appli-	
	ca il secondo comma dell'art. 2539 cc.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	

	tante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provve-	
	de alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero minimo di tre e massimo di sette membri.	
	Il numero dei membri sarà determinato di volta in volta	
	dall'assemblea, prima della elezione. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione nella prima riunione successiva alla elezione delle	
	cariche, elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presi-	
	dente.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci. La maggioranza dei componenti il Consi-	
	glio di amministrazione è comunque scelta tra i soci coopera-	
	tori. Almeno un componente dovrà essere scelto tra i soci vo-	
	lontari.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più ammi-	
	nistratori delegati determinandone poteri e funzioni e stabi-	
	lendone il compenso.	

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e
scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il
bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 27 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-
ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-
ti all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-
missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più
dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato
da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i
limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammini-
stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordina-
ria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla de-
lega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limi-
tazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli
Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-
luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-
ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coopera-

tiva e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 ore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, invertendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli Amministratori)

I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati in funzione delle attività gestite. L'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 32 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di Controllo o di un revisore, la Società deve nominare un Organo di

	Controllo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore	
	- in possesso dei requisiti di legge.	
	Si applicano, le disposizioni previste in materia di Collegio	
	Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in ma-	
	teria di revisione legale dei conti.	
	La società può facoltativamente nominare un Organo di Con-	
	trollo - in possesso dei requisiti di legge - o un revisore in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri	
	ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le	
	disposizioni previste per le società per azioni e le disposi-	
	zioni in materia di revisione legale dei conti.	
	La società, con decisione dei soci, assunta di volta in vol-	
	ta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire	
	che:	
	- la composizione dell'Organo di Controllo possa essere mono-	
	cratica o collegiale;	
	- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una	
	persona fisica che ad una società di revisione - iscritti	
	nell'apposito registro;	
	- le funzioni di controllo della gestione e di revisione le-	
	gale dei conti possano essere affidate separatamente, attri-	
	buendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di	
	Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisio-	
	ne legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di	

revisione).

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

All'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, possono essere affidate le funzioni dell'organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alla cui disciplina si fa espresso riferimento.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 35 (Regolamenti)		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.		
Le regole applicative dei regolamenti statutari e quelle non riservate a detti regolamenti saranno fissate dall'Organo Amministrativo con propri regolamenti interni.		
Art. 36 (Clausola Arbitrale)		
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e dall'Organo di controllo, se nominato, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di		

31 di 33

	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	La prima nomina di tutti gli organi sociali e delle rispettive	
	cariche e mansioni viene effettuata dall'assemblea nell'atto	
	costitutivo.	
	f.to Mastrandrea Iuri	
	f.to Ettrapini Raffaele	
	f.to Bertone Giovanna	
	f.to Arianna Bentenuto	
	f.to Francesco Campanella	
	f.to Michela Zaninelli	
	f.to Chiara Cainelli	
	f.to Alice Brida	
	f.to Liliana Carrieri	
	f.to Salvador Valandro	
	f.to Alessandro Carolli	
	f.to Coletti Giovanni	
	f.to ETTORE CALOGERO (sigillo)	

[illegible]